

LA TUTELA DELLA GENITORIALITÀ NEL CONTESTO PENITENZIARIO

Belen Suozzo*

SOMMARIO: 1.- Premessa: genitorialità e detenzione tra sicurezza, diritti fondamentali e interesse del minore; 2.- Quando il carcere separa: le vittime dimenticate della detenzione; 3.- Il fondamento giuridico della tutela delle relazioni familiari nel contesto penitenziario; 4.- I colloqui visivi come presidio dell'affettività e il ruolo proattivo della Direzione dell'istituto penitenziario; 5.- Le videochiamate tra innovazione tecnologica e continuità del legame genitoriale; 6.- La corrispondenza telefonica; 7.- La corrispondenza epistolare e le prospettive di digitalizzazione; 8.- La dimensione extramuraria della genitorialità; 9.- Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena; 10.- Assistenza all'esterno dei figli minori: disciplina, criticità e diritto alla bigenitorialità; 11.- Visite al minore infermo o al figlio affetto da handicap in situazione di gravità; 12.- La disciplina dei permessi; 13.- Le misure alternative alla detenzione a tutela della genitorialità, con particolare riguardo alla detenzione domiciliare umanitaria e speciale; 14.- Conclusioni e prospettive *de iure condendo*.

1.- Premessa: genitorialità e detenzione tra sicurezza, diritti fondamentali e interesse del minore

Il presente contributo si propone di analizzare i principali profili connessi alla tutela della genitorialità nel contesto penitenziario, tema di indubbia rilevanza sociale, giuridica ed etica, nel quale si intrecciano le esigenze di sicurezza proprie dell'esecuzione penale, la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona detenuta e il superiore interesse del minore¹

La condizione detentiva incide, infatti, non solo sulla libertà personale del soggetto ristretto, ma anche sulla sua dimensione relazionale e affettiva, compromettendo la

* Dirigente Penitenziario.

¹ Il principio del superiore interesse del minore (anche noto come “best interest of the child”) è riconducibile agli artt. 2, 30 e 31 Cost. ed è consacrato in molteplici fonti internazionali ed europee, tra cui l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ai sensi della quale «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente», e l'art. 24, comma 2, CDFUE.

Tale principio sta a indicare la necessità che, nelle decisioni concernenti il minore, venga sempre ricercata «la soluzione ottimale ‘in concreto’ per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior ‘cura della persona’» (cfr. Corte Cost. n. 11 del 1981).

possibilità di esercitare pienamente il ruolo genitoriale e di mantenere un rapporto stabile e continuativo con i propri figli. Tale circostanza può riflettersi negativamente sul benessere psicologico ed emotivo dei bambini, esponendoli a esperienze di sofferenza, disorientamento e, nei casi più gravi, a veri e propri traumi relazionali.

La riflessione si colloca in un quadro normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione, caratterizzato da una crescente attenzione alla tutela dei legami familiari, nella consapevolezza che una compressione indiscriminata dell'affettività rischia di produrre effetti che travalicano la finalità rieducativa della pena, incidendo negativamente su soggetti terzi, in particolare sui minori, che risultano del tutto estranei al reato commesso e meritevoli di una protezione rafforzata.

2.- Quando il carcere separa: le vittime dimenticate della detenzione

La forzata lontananza e la difficoltà nel garantire una continuità nei rapporti con i propri congiunti possono produrre conseguenze rilevanti sul piano psicologico e affettivo, incidendo profondamente sull'equilibrio dell'intero nucleo familiare.

In tale ottica, i familiari della persona ristretta, spesso qualificati in dottrina come «vittime dimenticate»², subiscono una compressione significativa della propria sfera emotiva e relazionale quale conseguenza indiretta della carcerazione. Le ricadute risultano particolarmente incisive sui figli minori, per i quali la privazione del rapporto genitoriale può tradursi in un pregiudizio sotto il profilo psicologico e dello sviluppo della personalità.

È ormai ampiamente riconosciuto come il mantenimento delle relazioni familiari durante l'esecuzione della pena assolve a una funzione essenziale nel percorso rieducativo del detenuto, costituendo un fondamentale fattore di sostegno emotivo e motivazionale; di contro, la brusca interruzione o il progressivo deterioramento dei rapporti con i figli rischia di produrre effetti desocializzanti, estranei alla funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3, Cost., determinando una forma di afflizione ulteriore non connaturata alla finalità della sanzione penale.

3.- Il fondamento giuridico della tutela delle relazioni familiari nel contesto penitenziario

L'ordinamento giuridico garantisce la tutela delle relazioni affettive della persona all'interno delle formazioni sociali in cui esse si sviluppano, riconoscendo ai soggetti coinvolti la libertà di vivere il legame affettivo che ne rappresenta il nucleo essenziale. La condizione detentiva può incidere sulle modalità e sulle condizioni di esercizio di tale libertà, ma non può comportarne la soppressione totale attraverso una previsione astratta e generalizzata, che non tenga conto delle specifiche condizioni personali del detenuto né delle concrete prospettive di reinserimento sociale³.

² J. MATTHEWS, *Forgotten Victims. How prison affects the family*, Nacro, London 1983.

³ Corte Cost. 26 gennaio 2024, n. 10.

Interventi

Il valore primario delle relazioni familiari si evince dagli artt. 2, 29, 30 e 31 della Costituzione⁴, che riconoscono la famiglia quale formazione sociale primaria, sede del pieno sviluppo della persona, con la conseguenza che l'impossibilità di coltivare in modo pieno i legami affettivi potrebbe compromettere la salute psicofisica delle persone private della libertà personale, garantita dall'art. 32 Cost.

In tale prospettiva, si colloca la Legge 26 luglio 1975, n. 354, che ha segnato un adeguamento della normativa penitenziaria al dettato costituzionale, introducendo un modello di esecuzione penale ispirato ai principi di umanità, rieducazione e risocializzazione, attribuendo particolare rilievo al mantenimento dei legami familiari come fattore centrale per il reinserimento sociale del detenuto.

A tale assetto si sono progressivamente affiancati interventi normativi⁵ e approdi giurisprudenziali volti a rafforzare la tutela dei rapporti tra genitori detenuti e figli minori, al fine di assicurare una effettiva protezione delle esigenze di crescita e sviluppo di questi ultimi.

La promozione di un rapporto continuativo tra genitori detenuti e figli, nell'ottica del principio del "*best interest of the child*", costituisce inoltre un obiettivo centrale del diritto europeo e della comunità internazionale, che da tempo sollecitano gli Stati membri a predisporre strumenti idonei a preservare la vita familiare anche in ambito detentivo⁶.

⁴ Il tema del rapporto genitori-figli in carcere si presta ad essere esaminato sotto una pluralità di profili nell'ambito del diritto costituzionale: il diritto della persona detenuta a non essere lesa nella sua dignità; la finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3, Cost.; il diritto e il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli; il diritto del minore ad essere accolto da entrambi genitori e a vivere in un ambiente idoneo a garantire la sua integrità psico-fisica.

⁵ Tra i principali interventi di riforma in materia si ricordano: la Legge 26 luglio 1986, n. 663 (c.d. "Legge Gozzini"), che ha esteso l'ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione e introdotto la disciplina dei permessi premio all'art. 30-*ter* ord. penit.; la Legge 27 maggio 1998, n. 165 (c.d. "Legge Simeone-Saraceni"), che ha inciso significativamente sul sistema dell'esecuzione penale, contribuendo alla deflazione della popolazione carceraria attraverso la previsione della sospensione dell'ordine di esecuzione per le pene detentive brevi e prevedendo la possibilità di accesso alle misure alternative anche per i condannati in stato di libertà, prima dell'ingresso in carcere; la Legge 8 marzo 2001, n. 40 (c.d. "Legge Finocchiaro"), che ha introdotto l'art. 47-*quinqies* ord. penit. che consente alle madri detenute e, in casi residuali, ai padri con figli di età inferiore ai 10 anni di scontare la pena in detenzione domiciliare speciale, nonché l'art. 21-*bis* ord. penit. in materia di assistenza all'esterno dei figli minori; la Legge 21 aprile 2011, n. 62, che ha previsto l'istituzione delle case famiglia protette e degli istituti a custodia attenuata per detenute madri, modificato l'impianto delle misure alternative alla detenzione e introdotto il regime delle visite al minore infermo all'art. 21-*ter* ord. penit.; il D.lgs. n. 123/2018 che ha ulteriormente rafforzato il ricorso alle misure alternative, con particolare attenzione alla tutela della genitorialità.

⁶ A livello convenzionale, l'art. 8 CEDU afferma che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare» e che non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto. Particolare rilevanza hanno assunto anche le Regole Penitenziarie Europee, adottate con la Raccomandazione R (2006) 2, che all'art. 65 stabiliscono che «Ogni sforzo deve essere fatto per garantire che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in modo da [...] mantenere e rinforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e la comunità esterna al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie».

Inoltre, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (CM Rec 2018-5) ha fatto propri i principi sanciti dalla Carta dei diritti dei genitori detenuti (firmata nel 2014 dal Ministro della Giustizia, dall'Autorità garante per l'infanzia e dall'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus) e ha ribadito l'importanza dei legami familiari, evidenziando come i figli di genitori detenuti abbiano gli stessi diritti degli altri bambini, compreso il diritto al contatto regolare con i propri genitori, salvo che ciò sia contrario

Tanto premesso, giova rilevare come la famiglia rappresenti una risorsa fondamentale nel percorso rieducativo del condannato, come risulta dall'art. 15 della Legge n. 354/1975⁷, che individua tra gli elementi fondamentali del trattamento il mantenimento delle relazioni familiari, nonché dall'art. 28, a tenore del quale «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie». Ne consegue che spetta all'Amministrazione penitenziaria, in tutte le sue articolazioni, approfondire ogni sforzo volto a ridurre il distacco tra il detenuto e il proprio nucleo familiare, fin dalle prime fasi della detenzione.

In tale quadro, con specifico riferimento agli istituti disciplinati dall'ordinamento penitenziario, assumono particolare importanza i colloqui visivi, le videochiamate, le telefonate e la corrispondenza epistolare, quali strumenti essenziali per la conservazione delle relazioni affettive nel corso dell'esecuzione penale e per la tutela del benessere psicologico dei detenuti, contribuendo ad attenuare il senso di lontananza dalla famiglia, frequentemente correlato alle manifestazioni più gravi di disagio psichico, fino a esiti drammatici quali comportamenti autolesivi e suicidari.

4.- I colloqui visivi come presidio dell'affettività e il ruolo proattivo della Direzione dell'istituto penitenziario

Nella gestione dell'affettività, un ruolo predominante è svolto dai colloqui visivi, disciplinati dall'art. 18 ord. penit., che possono svolgersi in appositi locali senza mezzi divisorii o in spazi all'aperto, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

In attuazione del più generale criterio sancito dall'art. 15, comma 1, ord. penit., il legislatore riconosce un particolare *favor* ai colloqui con i familiari, in particolare quando si svolgono con minori di anni quattordici, prevedendo che, ove possibile, i locali destinati ai colloqui debbano favorirne una dimensione riservata e siano collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso degli istituti.

La durata e le modalità dei colloqui sono stabiliti dall'art. 37 d.P.R. n. 230/2000, che riconosce ai detenuti il diritto di effettuare sei colloqui mensili⁸ della durata massima di un'ora, prevedendo una deroga a tale limite quando il colloquio coinvolge figli di età inferiore a dieci anni.

al superiore interesse del minore.

Quanto alle fonti internazionali, particolare rilevanza hanno assunto la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la Risoluzione O.N.U. del 30 agosto 1955 contenente le regole minime per il trattamento dei detenuti (in particolare, cfr. reg. 37, 61, 79, 80 e 92), la Convenzione O.N.U. sui Diritti del Fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989 (cfr. artt. 3, 9 e 12), e la Risoluzione O.N.U. n. 65/229 del 21 dicembre 2010, c.d. Regole di Bangkok relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato (cfr. reg. 26).

⁷ L'art. 15 ord. penit. dispone che «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente [...] agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia».

⁸ Diversamente, per i detenuti o gli internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* ord. penit. e per i quali si applica il divieto di benefici ivi previsto, il numero dei colloqui visivi è pari a quattro al mese.

Interventi

Nello stesso ambito, si colloca l'art. 23, comma 7, del citato d.P.R. che attribuisce al Direttore dell'istituto il dovere di segnalare ai servizi sociali eventuali assenze di rapporti tra il detenuto e la famiglia o problematiche personali e familiari emerse durante il colloquio di primo ingresso.

Al fine di affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, favorire il mantenimento del rapporto con i figli e preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il detenuto stesso al rientro in società, il Direttore può autorizzare le persone ammesse ai colloqui a trascorrere parte della giornata in appositi locali o all'aperto e a consumare un pasto in compagnia, sempre sotto il controllo visivo del personale di custodia (art. 61 d.P.R. n. 230/2000).

Siffatto controllo visivo, peraltro prescritto in modo assoluto dagli artt. 18 ord. penit. e 37, comma 5, d.P.R. n. 230/2000, pur rappresentando un importante presidio di regolarità e di sicurezza volto ad evitare la strumentalizzazione del colloquio a fini impropri, può ostacolare l'esercizio del diritto all'affettività del detenuto in condizioni di riservatezza e riverberarsi sui figli, estranei al reato, che subiscono un pregiudizio indiretto nella possibilità di coltivare il rapporto.

Quanto detto trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2024 nella parte in cui afferma che «nel presidiare la regolarità dell'incontro, il controllo a vista sullo svolgimento del colloquio obiettivamente restringe lo spazio di espressione dell'affettività, per la naturale intimità che questa presuppone, in ogni sua manifestazione, non necessariamente sessuale»⁹.

Nell'ambito della tutela della genitorialità e dei minori, assume particolare rilievo il Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, sottoscritto per la prima volta il 21 marzo 2014 e giunto al terzo rinnovo.

L'obiettivo, piuttosto ambizioso, della Carta è evitare la presenza, anche breve, e la permanenza dei bambini in carcere; tuttavia, nelle more che ciò si realizzi, la Direzione dell'istituto penitenziario gioca un ruolo cruciale nel favorire il mantenimento del legame genitore-figlio, attraverso le seguenti linee di azione:

- l'elaborazione di progettualità, anche in collaborazione con la Magistratura di sorveglianza, che valorizzino i momenti di affettività tra detenuti e figli, mediante l'attivazione di programmi di sostegno alla genitorialità volti a favorire la presa di coscienza da parte del detenuto dell'importanza del suo ruolo, nonché di percorsi di supporto psicologico destinati al minore;

⁹ La Consulta, occupandosi principalmente della tematica della sessualità inframuraria, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 ord. penit. nella parte in cui impone il controllo a vista sullo svolgimento del colloquio del detenuto con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, in quanto ciò comporta una compressione sproporzionata e un sacrificio irragionevole della dignità umana e una violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, a meno che, tenuto conto del comportamento del detenuto, non sussistano ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, o specifiche finalità giudiziarie per gli imputati.

- il coordinamento multidisciplinare tra le diverse professionalità interne ed esterne (funzionari giuridico-pedagogici e della professionalità di servizio sociale, psicologi, associazioni del territorio, ecc.), promuovendo un approccio integrato che assicuri continuità ai percorsi di supporto alla genitorialità e ai programmi di accompagnamento per i minori;
- l'incremento dell'utilizzo delle aree verdi per l'effettuazione dei colloqui e la creazione di ambienti che accolgano adeguatamente i minori che affrontano l'incontro con il genitore detenuto attraverso l'organizzazione di uno "spazio bambini", sia nelle sale d'attesa che nelle sale colloqui, dove gli stessi possano giocare e sentirsi accolti e riconosciuti dagli operatori ivi presenti;
- la flessibilità organizzativa, adattando gli orari e le modalità dei colloqui alle esigenze dei minori e prevedendone l'effettuazione anche il sabato e la domenica, oltre che nel pomeriggio durante la settimana, per non ostacolarne la frequenza scolastica;
- la formazione continua del personale sul tema della genitorialità in carcere, affinché tutti gli operatori penitenziari acquisiscano strumenti utili per comprendere e gestire le dinamiche relazionali tra il detenuto e i figli, contribuendo a creare un clima più accogliente e rispettoso durante i momenti di incontro, incentivando una cultura dell'accoglienza in carcere¹⁰.

In questo modo, la Direzione non solo adempie al proprio ruolo istituzionale, ma diviene motore di un cambiamento culturale e organizzativo che riconosce il valore del rapporto genitore-figlio come fattore in grado di incidere positivamente sui percorsi trattamentali del detenuto e, al tempo stesso, di tutelare il benessere psicologico ed emotivo dei minori coinvolti: un investimento non solo sulla persona ristretta, ma sull'intera collettività.

5.- Le videochiamate tra innovazione tecnologica e continuità del legame genitoriale

Al fine di garantire al minore un legame emotivo continuativo con il genitore detenuto deve essere favorito l'uso delle videochiamate, equiparate ai colloqui visivi per quanto riguarda gli organi competenti al rilascio delle relative autorizzazioni, il numero e la durata dei collegamenti, nonché le modalità di controllo da parte del personale.

L'utilizzo delle videochiamate è stato progressivamente potenziato¹¹, nella consapevolezza che esse facilitano il mantenimento dei legami con i figli che abbiano

¹⁰ La formazione rivolta al personale penitenziario non dovrebbe rimanere confinata nelle mura del carcere, ma coinvolgere, per le sue potenzialità trasformative, la società esterna e gli altri sistemi educativi, superando la sua identità di "istituzione totale" e valorizzando il legame con il territorio e con la società libera nella quale il condannato rientrerà una volta terminata l'espiazione della pena. Del resto, gli stessi operatori riconoscono l'importanza di regole chiare e procedure definite per tutelare il benessere emotivo e la qualità delle relazioni tra detenuti e familiari, in un'ottica che valorizzi la dimensione relazionale dell'ambiente penitenziario, inteso come spazio-tempo di relazioni; in particolare, gli addetti all'Ufficio colloqui, quotidianamente esposti al disagio delle famiglie e dei minori, possono - attraverso un'adeguata formazione - trasformare il senso di impotenza in competenze operative, con ricadute positive sia sulle relazioni genitori-figli sia sul benessere personale e sulla qualificazione professionale del dipendente.

¹¹ Con circolare n. 3696/6146 del 26 settembre 2022, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Interventi

un'età tale da aver acquisito capacità comunicative, evitando trasferte costose e lunghe attese, che potrebbero costituire fonte di stress per i minori, specie per quanto concerne le operazioni di perquisizione necessarie per l'accesso in carcere.

6.- *La corrispondenza telefonica*

Un'ulteriore modalità con cui le persone detenute possono mantenere i contatti con i figli è costituita dalle conversazioni con il mezzo del telefono, ai sensi degli artt. 18 ord. penit. e 39 d.P.R. n. 230/2000.

In particolare, i ristretti possono usufruire di sei telefonate al mese della durata massima di dieci minuti, fatta eccezione per i detenuti per i reati previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4-*bis* ord. penit. che possono effettuare quattro colloqui telefonici al mese; di recente, è stata prevista la possibilità di telefonare anche una volta al giorno nel caso in cui i destinatari siano figli minori o maggiorenni portatori di una disabilità grave (cfr. art. 2-*quiquies* D.L. n. 28/2020, conv. in L. 70/2020).

Per quanto concerne, invece, la madre detenuta con figli al seguito, la circolare D.A.P. 23 aprile 2019 n. 0131138 consente la fruizione di due colloqui telefonici consecutivi e ininterrotti al fine di tutelare il diritto del minore che vive in una struttura detentiva a mantenere rapporti con l'altro genitore.

Il legislatore riconosce la rilevanza del rapporto tra il genitore detenuto e il figlio minore, senza tuttavia trarne conseguenze pienamente coerenti sul piano delle modalità di esercizio di tale relazione. In particolare, la durata delle conversazioni telefoniche, attualmente limitata a dieci minuti, appare inadeguata quando il destinatario è un bambino in tenera età: un lasso temporale così ristretto non consente alla conversazione di svilupparsi adeguatamente né di consolidare il legame affettivo, anche perché il dialogo avviene spesso con la mediazione di un altro adulto presente alla chiamata.

In questa direzione si è mossa la proposta formulata dal Tavolo 3 (Donne e carcere) nell'ambito degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale del 2016, che ha evidenziato l'esigenza di ampliare la fruizione delle telefonate, in particolare quando esse coinvolgono i figli minori, che difficilmente comprendono le ragioni dell'esiguità del tempo a disposizione, sicché la brusca interruzione della chiamata allo scadere dei dieci minuti può lasciare irrisolte esigenze comunicative ed emotive rilevanti.

In tale prospettiva, un intervento legislativo potrebbe rimuovere le attuali limitazioni temporali per le telefonate con i figli minori, introducendo contestualmente un tetto massimo di spesa ragionevole, al fine di evitare disparità di trattamento fondate sulla diversa disponibilità economica dei detenuti; una simile soluzione consentirebbe di offrire ai figli che vivono all'esterno del contesto carcerario una risposta più adeguata ai loro

ha previsto che le videochiamate, introdotte in via sperimentale per il circuito della media sicurezza nel 2019, poi potenziate nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, siano stabilizzate ed estese a tutti i circuiti penitenziari.

bisogni educativi e affettivi, in quanto favorirebbe la continuità nella relazione con i genitori e risulterebbe maggiormente rispondente al superiore interesse del minore.

7.- La corrispondenza epistolare e le prospettive di digitalizzazione

Anche la corrispondenza epistolare costituisce uno strumento cruciale per il mantenimento dei legami familiari: nel contesto penitenziario, questa forma di comunicazione si svolge essenzialmente in modalità cartacea, sebbene l'evoluzione tecnologica abbia, già da tempo, reso comune l'uso delle e-mail, oggi disponibili solo in alcuni istituti attraverso un apposito servizio prestato da cooperative ed enti di patronato. Al riguardo, è pertanto auspicabile un intervento normativo volto a regolamentare e implementare l'accesso dei detenuti a strumenti elettronici di comunicazione in condizioni di sicurezza, compatibilmente con la tutela dei minori e con le esigenze securitarie dell'istituto.

Tale prospettiva di digitalizzazione appare funzionale ad assicurare maggiore tempestività, continuità e frequenza nei contatti tra genitore detenuto e figlio minore, riducendo i tempi di trasmissione e ampliando le possibilità di interazione. Nondimeno, non può trascurarsi come la corrispondenza cartacea conservi una peculiare valenza affettiva e simbolica: il supporto fisico della lettera, che può essere custodito e riletto nel tempo, nonché la possibilità di allegare disegni o immagini, spesso realizzati direttamente dal minore o dal genitore, conferiscono alla comunicazione un carattere simbolicamente pregnante, che difficilmente può essere replicato dagli strumenti elettronici.

8.- La dimensione extramuraria della genitorialità

Gli strumenti finora esaminati si collocano nella dimensione inframuraria della tutela della genitorialità, rappresentando dei presidi volti a mantenere la continuità del legame affettivo all'interno del contesto detentivo; tuttavia, i limiti strutturali che connotano tale prospettiva emergono con particolare evidenza quando l'esperienza carceraria coinvolge direttamente i minori.

Invero, i bambini che vengono internati insieme alle madri in strutture penitenziarie possono essere esposti a traumi psicologici significativi, potenzialmente compromettenti per la loro salute mentale e il benessere emotivo; del resto, l'allontanamento dalla famiglia e dalla comunità esterna determina una forzata interruzione di relazioni fondamentali per una crescita equilibrata.

Parimenti, i minori che accedono negli istituti penitenziari per effettuare colloqui visivi affrontano sfide in grado di influenzare profondamente il loro sviluppo psicologico, in quanto l'incontro può rivelarsi un momento carico di emozioni contrastanti: da un lato, il desiderio di preservare il legame affettivo con il genitore e, dall'altro, la sofferenza e la confusione derivanti dalla separazione, dal contesto in cui si svolge il colloquio e dallo stigma sociale che ancora oggi connota l'esperienza carceraria.

Per siffatte ragioni, il legislatore ha progressivamente riconosciuto la necessità di limitare, per quanto possibile, l'ingresso dei minori in carcere attraverso la previsione di una

Interventi

molteplicità di istituti giuridici – di cui si dirà *infra* – volti a evitare l'ingresso in carcere del genitore, a consentire l'espiazione della pena in contesti alternativi ovvero a favorire l'uscita, anche temporanea, dalla struttura detentiva, in un'ottica di tutela del superiore interesse del minore.

9.- *Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena*

Una delle principali forme di tutela della maternità e dell'infanzia è rappresentata dalla disciplina del rinvio dell'esecuzione della pena, che incide sulle modalità e sui tempi di espiazione della sanzione nei confronti delle donne in stato di gravidanza o madri di figli in tenera età.

Un intervento di particolare rilievo è rappresentato dall'art. 15, lett. a), del D.L. n. 48/2025 (conv. in L. n. 80/2025), che ha inciso sulla disciplina previgente, abrogando l'art. 146, comma 1, nn. 1) e 2), c.p. e riscrivendo l'art. 147 c.p. In virtù di tale riforma, il rinvio dell'esecuzione della pena per le donne in stato di gravidanza o madri di figli di età inferiore a un anno è divenuto facoltativo, anziché obbligatorio, con una sostanziale equiparazione al regime previsto per le madri di prole di età compresa tra uno e tre anni. Resta fermo che il differimento non può essere concesso qualora dal rinvio derivi un pericolo di eccezionale rilevanza di commissione di ulteriori delitti; in siffatte ipotesi, il legislatore ha previsto soluzioni esecutive differenziate, volte a contenere l'impatto della detenzione sul rapporto genitore-figlio: per le donne incinte o madri di figli di età inferiore a un anno, l'esecuzione della pena deve comunque avvenire presso un Istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), laddove invece per le madri di figli di età compresa tra uno e tre anni, il collocamento in tali strutture è subordinato alla sussistenza di esigenze di eccezionale rilevanza che abbiano impedito il differimento.

Il rinvio non opera o, se concesso, è revocato nei casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., morte, abbandono o affidamento ad altri del figlio nonché quando la madre, durante il periodo di differimento, realizza comportamenti gravemente pregiudizievoli per la crescita del minore.

10.- *Assistenza all'esterno dei figli minori: disciplina, criticità e diritto alla bigenitorialità*

L'art. 21-*bis* ord. penit., rubricato "assistenza all'esterno dei figli minori", è stato introdotto dall'art. 5 della Legge n. 40/2001 al fine di assicurare la continuità del rapporto genitoriale in favore della madre detenuta che non abbia ottenuto la detenzione domiciliare ordinaria o speciale, consentendole di provvedere alla cura dei figli in tenera età in ambiente extramurario per un periodo di tempo predeterminato nel corso della giornata.

La norma prevede l'ammissione alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore a dieci anni alle condizioni stabilite dall'art. 21 ord. penit. per l'accesso al lavoro all'esterno, attribuendo a siffatta misura un valore risocializzante equivalente a quella riconosciuta all'attività lavorativa.

Con la sentenza n. 174 del 2018, la Corte Costituzionale ha tuttavia chiarito l'incongruità di tale equiparazione, affermando che i requisiti legislativi previsti per l'accesso a un beneficio finalizzato a favorire il rapporto madre-figlio non possono coincidere con quelli stabiliti per il lavoro all'esterno, istituto esclusivamente preordinato al reinserimento sociale del condannato e privo di immediate ricadute su soggetti diversi da quest'ultimo. Per tali ragioni, la Consulta ha stabilito che l'istituto in esame non soggiace alle preclusioni previste dall'art. 21 ord. penit. in ordine alla necessaria espiazione di una parte di pena con riferimento alle condannate per reati c.d. ostativi¹²; una diversa soluzione determinerebbe, infatti, una preclusione automatica incompatibile con l'esigenza di consentire al giudice un bilanciamento in concreto tra le esigenze di difesa sociale sottese alla esecuzione della pena e l'interesse del minore a beneficiare in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne.

Resta ferma, nondimeno, la necessità di una valutazione individualizzata, tant'è che la concessione del beneficio resta pur sempre affidata al prudente apprezzamento del magistrato di sorveglianza, chiamato a effettuare una verifica concreta della singola situazione e non basata su rigidi automatismi preclusivi.

Nel procedere all'approvazione del provvedimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 69, comma 5, ord. penit., l'Autorità Giudiziaria deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che la persona ammessa all'assistenza all'esterno ai figli commetta ulteriori reati (art. 48, comma 4, d.P.R. n. 230/2000).

L'art. 21-*bis* ord. penit. è stato oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in quanto attribuisce un ruolo residuale al padre detenuto, specie nella parte in cui privilegia l'affidamento del minore alle cure di terzi, concedendolo al padre solo in via subordinata¹³.

Tale assetto normativo è stato ritenuto problematico da parte della dottrina, poiché evidenzia un'asimmetria tra la posizione materna e quella paterna, difficilmente conciliabile con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con quello della bigenitorialità¹⁴, ormai riconosciuto essenziale per lo sviluppo psicofisico del bambino.

¹² Nella versione precedente alla declaratoria di incostituzionalità, il comma 1 dell'art. 21-*bis* ord. penit. prevedeva che, in caso di condanna alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater*, dell'art. 4-*bis* ord. penit., il beneficio potesse essere concesso dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni, oppure almeno dieci anni in caso di condanna all'ergastolo.

¹³ Ai sensi dell'art. 21-*bis*, comma 3, ord. penit. «la misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

¹⁴ Sul piano costituzionale, il diritto alla bigenitorialità è riconosciuto dagli artt. 30 e 31 Cost. e va inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 9691 del 2022). Tale diritto costituisce una specifica declinazione del più generale principio dell'interesse preminente del minore e trova riconoscimento negli

Interventi

In questa prospettiva, si è osservato come non sussistano ragioni di natura pedagogica idonee a giustificare una subordinazione del ruolo paterno a quello materno, sicché Fine modulo una lettura costituzionalmente orientata della norma dovrebbe valorizzare il superiore interesse del minore quale criterio ermeneutico prevalente, evitando automatismi fondati su stereotipi di genere e imponendo al giudice un accertamento concreto delle capacità genitoriali, a prescindere dal sesso del genitore. Del resto, una presunzione normativa di maggiore idoneità materna rischierebbe di riprodurre modelli familiari tradizionali non più coerenti con l'evoluzione sociale e con la progressiva affermazione di una responsabilità genitoriale paritaria.

11.- *Visite al minore infermo o al figlio affetto da handicap in situazione di gravità*

Con Legge n. 62/2011 è stato introdotto l'art. 21-ter ord. penit. con la finalità di rafforzare la tutela del diritto all'affettività del detenuto, favorire il mantenimento delle relazioni familiari e assicurare adeguata tutela al figlio che versi in condizioni di salute particolarmente compromesse. Il primo comma di tale disposizione consente alla madre o al padre detenuto di chiedere l'autorizzazione a recarsi in visita al figlio minore di anni diciotto che versi in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute, nonché al figlio affetto da handicap in situazione di gravità.

La norma, non introducendo distinzioni fondate sul genere del genitore richiedente, realizza una piena equiparazione tra ruolo paterno e materno, ponendosi in discontinuità rispetto ad altri istituti dell'ordinamento penitenziario – tra cui l'art. 21-bis ord. penit. – nei quali la posizione del padre assume carattere subordinato.

Diversamente, il secondo comma dell'art. 21-ter ord. penit. riconosce alla madre il diritto di assistere alle visite specialistiche relative a gravi condizioni di salute del figlio, anche non convivente, di età inferiore a dieci anni, nonché del figlio affetto da handicap grave, individuando requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti dal primo comma.

In particolare, è prevista una soglia anagrafica – fissata in dieci anni – che non compare nella disciplina del comma 1, il quale si riferisce genericamente ai minori di anni diciotto. Inoltre, mentre il comma 1 trova applicazione nei confronti di entrambi i genitori senza alcuna distinzione, la misura prevista dal comma 2 è applicabile al padre detenuto solo nei casi di morte o di assoluta impossibilità della madre di prestare assistenza al figlio, riproponendo una logica di subordinazione già oggetto di rilievi critici in relazione all'art. 21-bis ord. penit., in quanto limita automaticamente il ruolo paterno senza valutare le capacità concrete di cura e assistenza del singolo genitore.

La formulazione della disposizione *de qua* ha sollevato molteplici dubbi interpretativi, avendo il legislatore al comma 1 dell'art. 21-ter ord. penit. parificato situazioni ontologicamente diverse: da un lato, la situazione di acuta infermità del figlio minore

artt. 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo, 24, comma 3, CDFUE e 8 CEDU sulla base della costante giurisprudenza della Corte EDU, che afferma il diritto di ciascun genitore e del minore a godere di una mutua relazione.

(pericolo di vita o gravi condizioni di salute), e, dall'altro, quella del figlio portatore di un handicap grave¹⁵.

Ciò determinerebbe una sperequazione in ordine alla fruibilità della visita da parte del genitore e una promiscuità tra istituti volti a tutelare situazioni differenti¹⁶. Sul punto, non può non osservarsi che, mentre le gravi condizioni di salute sono tendenzialmente temporanee, l'handicap grave costituisce uno stato permanente e, in linea di massima, imm modificabile, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, il genitore potrebbe esercitare il diritto di visita in via continuativa e potenzialmente indefinita nel tempo, rischiando di trasformare l'istituto da strumento emergenziale – concepito per far fronte a situazioni di particolare urgenza – in uno strumento ordinario, assimilabile ai colloqui previsti dall'art. 18 ord. penit.¹⁷.

Infine, desta numerose perplessità l'applicabilità dei limiti di età previsti nei commi 1 e 2 dell'art. 21-ter ord. penit., rispettivamente diciotto e dieci anni, ai figli affetti da handicap grave, tant'è che si sono delineati due distinti orientamenti interpretativi.

Secondo una prima posizione, siffatta disposizione dovrebbe applicarsi anche ai figli maggiorenni affetti da handicap grave, deponendo in tal senso non solo il tenore testuale dell'art. 21-ter ord. penit., che non fa alcun riferimento a un limite di età per tali soggetti, ma anche la *ratio* sottesa a tale istituto, che è quella di favorire il pieno sviluppo della personalità del figlio, potenzialmente compromesso dalla prolungata assenza della figura genitoriale durante la detenzione; del resto, il soggetto con handicap grave è incapace di provvedere autonomamente alle proprie esigenze fondamentali, rendendo cruciale la presenza e l'assistenza diretta del genitore a qualsiasi età.

In senso diametralmente opposto, si collocano quanti ritengono che l'istituto non si applichi ai figli maggiorenni affetti da handicap grave e, su tale scia, si inserisce una pronuncia della Corte di Cassazione¹⁸ secondo cui la normativa in esame non trova applicazione nel caso di figli maggiorenni colpiti da identiche infermità, senza che ciò configuri un'irragionevole disparità di trattamento; tale conclusione si fonda sia sulla discrezionalità del legislatore nel prevedere una tutela più incisiva per i minori, maggiormente bisognosi della presenza genitoriale, sia sulla possibilità di garantire il contatto tra detenuti e figli disabili maggiorenni attraverso il ricorso ad altri istituti, quali quelli previsti dagli artt. 30 e 30-ter ord. penit.

¹⁵ La situazione di handicap connotato da gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 – cui rinvia l'art. 21-ter ord. penit. – non corrisponde a quella totalmente invalidante, bensì a quella in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale.

¹⁶ Cfr. L. CESARIS, *L'art. 21-ter ord. penit. all'esame della Corte di Cassazione*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n. 1/2015.

¹⁷ Sul punto, la Corte di Cassazione, con n. 20979/2020, ha stabilito che la natura continuativa e sovente non reversibile della disabilità fa sì che il detenuto possa richiedere l'autorizzazione anche più volte, senza che debba provare l'aggravamento delle condizioni di salute per l'integrazione dei presupposti legittimanti la visita e, in particolare, di una visita successiva alla prima.

¹⁸ Sul punto, cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 2015, n. 32456 (Rv. 264291-01).

Interventi

A parere della scrivente, una rimessione della questione alla Consulta potrebbe condurre a un'interpretazione estensiva della disposizione, atteso che la misura è finalizzata alla tutela di soggetti particolarmente vulnerabili. Non sussisterebbero, infatti, ostacoli all'estensione dell'art. 21-*ter* ord. penit. anche ai figli maggiorenni affetti da grave invalidità, poiché il mero dato anagrafico non dovrebbe prevalere sulle concrete esigenze di protezione psico-fisica; ciò in quanto l'assenza della madre detenuta potrebbe incidere significativamente sullo stato di salute del figlio, rendendo opportuno privilegiare la continuità della presenza genitoriale rispetto a rigide preclusioni fondate sull'età.

12.- La disciplina dei permessi

Terminata la disamina dell'istituto previsto dall'art. 21-*ter* ord. penit., è opportuno analizzare la disciplina dei permessi di necessità, che trovano la propria *ratio* nel concetto di umanizzazione della pena e nel riconoscimento del valore dei legami familiari.

Il comma 1 dell'art. 30 ord. penit. prevede che essi possano essere concessi in caso di «imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente», laddove il comma 2 statuisce che analoghi permessi possano essere concessi «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità».

Ai fini della concessione del permesso di necessità *ex art.* 30, comma 2, ord. penit., devono concorrere tre requisiti fondamentali: l'eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell'evento giustificativo e la correlazione dello stesso con la vita familiare del detenuto. L'accertamento di tali requisiti deve tener conto dell'idoneità dell'evento a incidere significativamente nella vicenda personale del soggetto ristretto.

Parte della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine “gravità” non si limita agli eventi tragici o luttuosi, ma comprende anche circostanze significative nella vita del detenuto; in tal senso, la nascita di un figlio, pur essendo un evento lieto, è generalmente considerata un motivo legittimante per la concessione del permesso, trattandosi di un episodio eccezionale e irripetibile, tale da realizzare un *unicum* indelebile nella sua esperienza di vita¹⁹.

Il permesso può essere concesso anche al detenuto che non abbia tenuto una condotta corretta, e ha una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove lo stesso deve recarsi (art. 64, comma 1, d.P.R. n. 230/2000).

Un ulteriore strumento volto a preservare e consolidare le relazioni familiari dei ristretti è costituito dai permessi premio, che si distinguono da quelli ordinari per la loro valenza premiale, costituendo parte integrante del programma di trattamento. Tali permessi vengono concessi dal Magistrato di sorveglianza, sentito il Direttore dell'istituto per consentire al richiedente di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro, e possono avere una durata massima di quindici giorni ciascuno e non devono superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

L'art. 30-*ter* ord. penit. individua i requisiti del permesso premio, stabilendo che ad esso possono accedervi solo i detenuti definitivi, che abbiano espiato una determinata parte

¹⁹ Cass., Sez. I, 26 maggio 2017, n. 48424.

della pena, che non siano socialmente pericolosi e che abbiano tenuto una regolare condotta nel corso della detenzione, manifestando costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.

In definitiva, l'istituto in esame offre una risposta parziale alla tutela dell'affettività, giacché la fruizione del permesso premio, stanti i relativi presupposti soggettivi e oggettivi, resta preclusa a larga parte della popolazione carceraria, come ad esempio agli imputati, e perché non può affidarsi l'esercizio di un diritto fondamentale ai requisiti della premialità.

13.- Le misure alternative alla detenzione a tutela della genitorialità, con particolare riguardo alla detenzione domiciliare umanitaria e speciale

Secondo la concezione originaria del legislatore del 1975 le modalità di espiazione surrogatorie del carcere potevano scattare soltanto dopo un periodo di reclusione in istituto, che consentisse per le pene brevi una rapida osservazione intramuraria e per le pene lunghe una prolungata valutazione dei comportamenti e della personalità del condannato; tuttavia, le controindicazioni associate ai brevi periodi di detenzione, unitamente alla considerazione che, per alcune categorie soggettive, come le madri di figli piccoli, le esigenze di cura e assistenza risultano fortemente pregiudicate dalla reclusione, hanno portato ad un'evoluzione che ha reso accessibili le misure alternative anche per chi proviene dalla libertà, quando la pena da scontare sia di entità contenuta.

In tale ottica, le misure alternative arginano i danni collaterali prodotti dall'espiazione delle pene detentive e rappresentano preziosi strumenti volti all'attuazione del finalismo rieducativo della pena, producendo effetti positivi ancor prima della loro applicazione, poiché incentivano il condannato ad aderire ai programmi di recupero sociale: si tratta di misure alternative al carcere e non alla pena, in quanto all'espiazione in istituto viene sostituito un trattamento sanzionatorio in ambiente esterno.

In tal senso, la detenzione domiciliare, introdotta dalla L. n. 663/1986, comporta una vera e propria reclusione, seppur patita all'interno dell'ambiente domestico e non in carcere.

L'art. 47-ter, comma 1, ord. penit. prevede la detenzione domiciliare c.d. umanitaria a cui può accedere la donna incinta o madre di prole di età inferiore ai dieci anni con lei convivente²⁰, che debba scontare la pena della reclusione non superiore a quattro anni, laddove invece il padre può accedervi solo nel caso in cui la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

Sottesa a tale fattispecie è la tutela della salute, soprattutto per quanto concerne la donna incinta e, in generale, della maternità e dell'infanzia, interessi che possono giustificare l'esecuzione della pena al di fuori del contesto detentivo, ovvero presso l'abitazione del

²⁰ Con n. 350/2003, la Corte Costituzionale ha esteso la misura anche alla madre condannata convivente con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante, anche se di età superiore ai dieci anni, al fine di garantirne un adeguato sviluppo della personalità (Corte Cost. 24 novembre 2003, n. 350).

Interventi

condannato, in un altro luogo di privata dimora, in un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, o in una casa-famiglia protetta.

Il comma 1-ter del citato art. 47-ter delinea la c.d. detenzione domiciliare in deroga, che presenta una stretta relazione con la detenzione domiciliare umanitaria e con il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. Invero, tale misura può essere concessa quando, pur sussistendo in astratto i presupposti per il rinvio dell'esecuzione, il Tribunale di sorveglianza ritenga che il grado di pericolosità della detenuta sconsigli un semplice differimento della pena con il conseguente stato di libertà temporanea, rendendo preferibili le restrizioni più severe della detenzione domiciliare, e può essere applicata anche se la pena da espiare superi i quattro anni di reclusione.

Allo scopo di colmare gli spazi non coperti dall'ipotesi contemplata dall'art. 47-ter ord. penit., il legislatore ha introdotto all'art. 47-quinquies ord. penit. la detenzione domiciliare c.d. speciale, destinata anche alle madri di figli minori di dieci anni o con handicap grave condannate a pene detentive superiori a quattro anni, nonché ai padri qualora la madre sia deceduta o impossibilitata e non vi sia modo di affidare la prole ad altri che al padre.

Ai fini della concedibilità di siffatta misura alternativa, è necessario che la condannata abbia scontato almeno un terzo della pena ovvero, in caso di condanna all'ergastolo, almeno quindici anni, con la precisazione che l'espiazione di tale *quantum* di pena può avvenire presso un I.C.A.M. o – se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga – nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora, in luogo di cura, assistenza o accoglienza o in una casa-famiglia protetta ove istituita.

14.- Conclusioni e prospettive *de iure condendo*

L'analisi condotta evidenzia come la normativa attuale, pur riconoscendo l'importanza del rapporto genitore-figlio, presenti ancora limiti significativi, soprattutto con riferimento alla figura del padre detenuto, la cui posizione rimane spesso residuale rispetto a quella della madre.

Tale assetto normativo non appare in linea con il sistema di valori oggi dominante, in quanto determina una disparità di trattamento basata essenzialmente sul sesso, trascurando il diritto del figlio a ricevere cure da entrambi i genitori, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale²¹, nonché dalla normativa nazionale e internazionale. L'evoluzione del diritto di famiglia, con la valorizzazione della bigenitorialità e dell'affidamento condiviso, offre un paradigma utile per ripensare le misure penitenziarie in chiave più equa ed efficace: la genitorialità, anche in contesti detentivi, deve essere considerata risorsa centrale per la crescita del minore e per il percorso rieducativo del detenuto.

Alla luce di ciò, in una prospettiva *de iure condendo*, sarebbe auspicabile un intervento volto a estendere ai padri detenuti le stesse regole previste per le madri quando ciò

²¹ Cfr. *ex plurimis*, Corte Cost. 6 aprile 2023 n. 105, Corte Cost. 6 maggio 2020 n. 102 e Corte Cost. 25 ottobre 2018 n. 211.

corrisponda all'interesse superiore del minore, introducendo così il diritto alla bigenitorialità nel tessuto della legge penitenziaria. Una simile soluzione consentirebbe alla magistratura di valutare caso per caso l'effettivo beneficio della presenza paterna, contemperando l'interesse del minore a beneficiare in modo continuativo dell'affetto e delle cure genitoriali con le contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, di sicurezza e difesa sociale.

Un modello legislativo che valorizzi l'effettiva parità dei genitori detenuti a prescindere dal sesso non solo rafforzerebbe la protezione dei minori, riducendo gli effetti desocializzanti della detenzione, ma contribuirebbe anche al percorso rieducativo del detenuto, riconoscendo pienamente il ruolo della famiglia quale risorsa centrale per il reinserimento sociale e la tutela dei valori costituzionali.

In tal modo, l'esecuzione della pena potrebbe armonizzarsi con i principi costituzionali, promuovendo una concezione della sanzione come occasione di recupero e non di mera privazione, e rafforzando la centralità del superiore interesse del minore quale criterio guida nell'articolazione dei benefici penitenziari destinati ai genitori.